



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO  
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



# Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022*

## **Intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

*(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)*

### **BANDO N. 1 Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative alle Azioni SRA29.1 e SRA29.2 ANNO 2023**

#### **ALLEGATO 1: PARTE I – PARTE GENERALE**

*Versione consolidata dell'Allegato 1 della Determinazione dirigenziale n. 306 del 5.04.2023, come modificata da:*

*M2 Determinazione dirigenziale n. 432 del 23.05.2023 Allegato n. 1.*

***Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.***

## INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE .....	1
1.1. DEFINIZIONI.....	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR) .....	3
1.3. FINALITÀ DELLA SRA29 .....	3
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI.....	4
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	5
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO .....	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO .....	5
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA' .....	12
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE .....	12
1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO .....	12
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO .....	14
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO .....	14
1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA 29 .....	14
1.13.2. TRA INTERVENTO SRA 29 e SRA-ACA 2023-2027 .....	14
1.13.3. TRA INTERVENTO SRA 29 E GLI ECOSCHEMI .....	15
1.13.4. TRA INTERVENTO SRA 29 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI.....	15
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA .....	15
1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA .....	15



## PARTE I – PARTE GENERALE

### 1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 ;

«domanda di aiuto »: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 ;
- «Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «cessione» : qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- «terreno a riposo» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione

probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;

«sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

## 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20.02.2023.

Un impegno dell'intervento SRA 29 è stato recentemente oggetto di richiesta al Ministero competente (Masaf) affinché venga modificato il PSP che, nella versione approvata il 2.12.2022, non risulta perfettamente coerente e l'applicazione dei pagamenti è condizionata all'approvazione del testo modificato. Questi aspetti sono specificati nella trattazione di cui alla Parte II.

## 1.3. FINALITÀ DELLA SRA29

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mira l'intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche a metodi della produzione biologica con le sue 2 azioni, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono le azioni del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

#### 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 1- 6605 del 16/03/2023 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per la durata di un quinquennio, dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle azioni dell'intervento oggetto del presente bando, sono i seguenti:

<b>Codice intervento</b>	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>di cui Quota regionale (€)</b>
SRA29 Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica	4.500.000,00	800.550,00
SRA29 Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica	6.000.000,00	1.067.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>1.867.950,00</b>

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo.

#### 1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'azione SRA29.1 e per l'azione SRA29.2 sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

## 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.  
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

## 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA 29 sono assunti per una durata di cinque anni e decorrono dal 1° gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027.

Al termine del periodo di impegno (2023-2027) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono a uno o più interventi attivati con il presente bando devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione
- B) condizionalità rafforzata
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- D) condizionalità sociale

### A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

### B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

In accordo con il regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica dal 2023 ai beneficiari di:

- a) pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b) pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- 1) regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- 2) decreto ministeriale sulla disciplina del regime di condizionalità in via di pubblicazione, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
- 3) successive disposizioni regionali di attuazione del citato decreto ministeriale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- a *Clima e ambiente;*
- b *Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;*
- c *Benessere degli animali.*

## **ZONA I – CLIMA E AMBIENTE**

### I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

#### *BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti*

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

#### *BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere*

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

#### *BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie*

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

### I.II - ACQUA

#### *CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)*

(art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

#### *CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)*

- Obblighi amministrativi;
- Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

*BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*

- Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.

L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO*BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza*

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Sono vietati i livellamenti non autorizzati.

- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

*BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili*

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

*BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse*

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Sono esentate dall'obbligo le aziende:

1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

5. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Per l'anno 2023 la norma si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma stessa risulti pertinente.

#### I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

##### *CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)*

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

##### *CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)*

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

##### *BCAA 8:*

- 1) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
  - 2) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
  - 3) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli
- 1) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).  
Sono esentate le aziende:
    - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
    - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
    - con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
  - 2) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.

- 3) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.

Per l'anno 2023 l'impegno A) si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e/o impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali l'impegno stesso risulta pertinente.

*BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.*

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

## **ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

### II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

*CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)*

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

*CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)*

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

### II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

*CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)*

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

*CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- Regolazione e taratura delle attrezzature;
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

### **ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI**

(>M2) *CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:*  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

*CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:*  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

*CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:*  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.  
(<M2)

### **C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI**

- regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- allegato 2 del DM n. 147385 del 9.03.2023.

#### Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

#### Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

## D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12 ) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

**ATTENZIONE:** Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione delle azioni.

### **Perdita dei criteri di ammissibilità**

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

## 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

### **C01 Agricoltori singoli o associati**

#### **1.a Agricoltore singolo**

L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

#### **1.b Agricoltori associati**

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

## 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

### **Intervento a superficie con appezzamenti fissi**

Gli impegni delle azioni della SRA29 sono applicabili ad "appezzamenti fissi", ossia la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento.

### **Riduzioni della superficie**

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (Superficie Oggetto di Impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
  - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### **Aumenti della superficie richiesta a premio**

Trattandosi di intervento pluriennale, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

Essendo un intervento ad appezzamenti fissi, gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

<i>Anno di impegno</i>	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. <sup>(1)</sup>
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. <sup>(1)</sup>
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. <sup>(1)</sup>
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

L'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

## 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

### **Durata del titolo di possesso**

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

### **Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda**

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

### **Conversione nel 2024 di impegni assunti nel 2023 ai sensi dell'ACA 1**

Dal prossimo anno potrà essere concessa la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA01 in impegni dell'intervento SRA29 "Produzione biologica".

A prescindere dal periodo svolto ai sensi dell'intervento SRA-ACA01, dovrà essere effettuato il nuovo impegno ai sensi della SRA29 per tutta la durata prevista da quest'ultima.

## 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

### **1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA 29**

L'intervento SRA 29 è cumulabile sulla medesima superficie con alcune operazioni della misura 10 della programmazione 2014-2022 (come riportato nelle disposizioni attuative misura 10 prosecuzione impegno e prolungamento). In tali casi potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra la SRA 29 e le operazioni misura 10 programmazione 2014-2022.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra l'intervento SRA 29 e le operazioni/azioni del PSR 2014-2022 tra loro cumulabili come delineato nelle disposizioni attuative della campagna 2023.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal PSR 2014-2022 e dal PSR 2023-2027 non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi a valere sulla SRA 29, che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

### **1.13.2. TRA INTERVENTO SRA 29 e SRA-ACA 2023-2027**

Alcuni interventi SRA-ACA sono cumulabili sulla medesima superficie con la SRA 29 (vedasi tabella di cumulabilità). In tali casi potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra la SRA 29 e le SRA-ACA.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra la SRA 29 con le diverse ACA che sono tra loro cumulabili sulla medesima superficie così come delineate nel CSR.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal FEASR non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli

importi dei pagamenti previsti includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi a valere sulle ACA e/o SRA 29 che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

### 1.13.3. TRA INTERVENTO SRA 29 E GLI ECOSCHEMI

L'intervento SRA 29 è cumulabile sulla medesima superficie con alcuni eco-schemi (vedasi tabella di cumulabilità). In tali casi potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra SRA 29 ed Eco-schemi.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra l'intervento a superficie (SRA 29) e gli Eco-schemi, che sono tra loro cumulabili così come delineato nel CSR.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o regimi finanziati da diversi fondi europei agricoli non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi, a valere sulla SRA 29, che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

### 1.13.4 TRA INTERVENTO SRA 29 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI

Ulteriori specifiche sono fornite nella scheda della SRA 29 qualora la medesima superficie o i medesimi capi siano oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA 29 e degli aiuti settoriali sostenuti da altri fondi comunitari.

## 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

(>M2)

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini <sup>(1)</sup>	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini <sup>(1)</sup>	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

(1) Definizione della categoria condizionata all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). (<M2)

## 1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

(>M2)



		SRA 13		SRA 14	SRA 15	SRA 16	SRA 17	SRA 18	SRA 22					SRA 24			SRA 29	SRA 30	
		Az 1	Az 2						Azione 1	Azione 2.1 60x40	Azione 2.1 60x60	Azione 2.1 80x100	Azione 2.2	L AGG Stoppie	L AGG Somm.	L AGG Control			Az 1
ECO 1	Liv. 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza			C			C												C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1
	Liv 2 - Adesione al sistema SQNBA con pascolamento			C			C												C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1
ECO 2 – Inerbimento delle colture arboree		C	C		C										C	C	C	C	
ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico		C	C		C										C	C	C	C	
ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento		C	C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori	Seminativi																		
	Arboree	C	C		C										C	C	C	C	
SRA 1 Produzione integrata		C	C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
SRA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 1 – No Till				C					C	C	C		C	C	C	C	C	
	Azione 2 – Min Till	C	C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
SRA 4 Apporto sostanza organica dei suoli	Letame		C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
	ACV		C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
	ACM		C		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	
SRA 5 Inerbimenti colture arboree	Azione 1 – Tot	C			C										C	C	C	C	
	Azione 2 – Par	C	C		C										C	C	C	C	
SRA 6 Cover crops		C	C		C				C	C	C	C	C		C	C	C	C	
SRA 8 Gestione prati e pascoli permanenti							C												
SRA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche	10.1. Formazioni arboreo/ arbustive																		
	10.2. Formazioni lineari erbacee																		
	10.3. Boschetti nei campi																		
	10.4. Zone umide																		
	10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua																		
SRA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	Azione 1		C																
	Azione 2																		
SRA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	Azione 1				C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
	Azione 2				C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
SRA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità *																			C
SRA 15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità		C	C						C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
SRA 16 Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma																			
SRA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica																			
SRA 18 Impegni per l'apicoltura**																			
SRA 22 Impegni specifici risaie	Azione 1	C	C		C					C	C	C		C	C	C	C	C	C
	Azione 2.1 60x40	C	C		C				C					C	C	C	C	C	C
	Azione 2.1 60x60	C	C		C				C					C	C	C	C	C	C
	Azione 2.1 80x100	C	C		C				C					C	C	C	C	C	C
	Azione 2.2													C					
	L AGG Stoppie	C	C		C				C	C	C	C			C	C	C		C
	L AGG Sommersione	C	C		C				C	C	C	C	C			C	C	C	C
	L AGG Controllo argini	C	C		C				C	C	C	C		C	C		C	C	
SRA 24 Pratiche agricoltura di precisione	Azione 1 – Fert	C	C		C				C	C	C	C		C	C	C		C	C
	Azione 2 – Fit	C	C		C				C	C	C	C		C	C	C		C	C
	Azione 3 – Irr	C	C		C									C	C			C	
SRA 29 Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica		C	C		C				C	C	C	C		C	C		C		
SRA 30 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali *				C															

Nota ove non è riportata la C di cumulabilità si intende che non è Cumulabile  
Anche dove è prevista la cumulabilità tra diverse ACA e ACA ed Ecoschemi verrà valutata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono  
C=Cumulabile sulla medesima superficie  
\* intervento con pagamento ad UBA  
\*\* intervento con pagamento ad alveare

(<M2)